

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE



PROVINCIA DI TORINO

Area Gestione del Territorio

Servizio Manutenzione-Trasporti e Gestione Patrimonio immobiliare

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

INDICE

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Campo di applicazione	3
Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione	3
Art. 3 – Programmi per grandi interventi	3
Art. 4 – Interventi urgenti	4
Art. 5 – Termine di inizio e ultimazione lavori – dichiarazione di regolare esecuzione presa in consegna dei sedimi	4
Art. 6 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori	5
Art. 7 – Garanzie finanziarie	5
Art. 8 – Esecuzione d'ufficio	5
Art. 9 – Condotta dei lavori	5
Art. 10 – Segnaletica	6
Art. 11 – Nuove strade e rifacimento completi della pavimentazione	6
Art. 12 – Prescrizioni tecniche	7
Art. 13 – Responsabilità	7
Art. 14 – Sanzioni	7
Art. 15 – Entrata in vigore	7

CAPO II – NORME TECNICHE

Art. 16 – Scavi	8
a) Scavi tradizionali	
b) Scavi con metodologia di perforazione orizzontale	
c) Scavi con metodologia di scavo con minitrincea	
Art. 17 – Riempimenti	9
Art. 18 – Ripristino strade in conglomerato bituminoso	9
a) Primo ripristino provvisorio	
b) Ripristino definitivo	
Art. 19 – Ripristino scavo tradizionale in materia lapideo o autobloccanti	10
Art. 20 – Ripristino strade in macadam (ghiaia)	10
Art. 21 – Ripristino scavi con metodologia di perforazione orizzontale	11
Art. 22 – Ripristino Scavi con metodologia in minitrincea	11
Art. 23 – Prescrizioni generali	12
Art. 24 – Avvertenze	12

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi sul suolo pubblico.
2. Chiunque voglia eseguire interventi sul suolo pubblico deve preventivamente ottenere la prescritta autorizzazione.
3. Per intervento si intende qualsiasi manomissione del suolo pubblico e privato se soggetto a servitù di uso pubblico, diretta all'esecuzione di lavori da parte di privati e di enti o società che gestiscono pubblici servizi.

Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione

1. L'istanza in bollo, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere redatta su apposito modello (*Modello A*) e compilata in ogni sua parte, pena la sospensione della stessa in attesa della documentazione mancante.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente, codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, sede sociale e generalità del legale rappresentante;
 - b) la località dove i lavori dovranno essere effettuati;
 - c) lo scopo e la descrizione dell'intervento;
 - d) le dimensioni dello scavo ed il tipo di pavimentazione da manomettere;
 - e) le dimensioni dell'occupazione di suolo pubblico;
 - f) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio (comunque non inferiore a giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza);
 - g) l'impresa che realizzerà l'intervento e il nome del Direttore Tecnico responsabile del cantiere;
 - h) l'importo del deposito cauzionale da prestare;
 - i) copia fotostatica di un documento di identità di riconoscimento del firmatario;
 - j) elaborati grafici composti di: 1) estratto della planimetria della carta tecnica comunale in scala 1:2000, con individuazione della zona oggetto dell'intervento; 2) planimetria di dettaglio, in scala adeguata (1:200-1:500) opportunamente quotata, in cui siano indicate le dimensioni della manomissione del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede o dal filo delle edificazioni e da una o più sezioni di scavo, opportunamente quotate in scala adeguata (1:20-1:50)
3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale previsto dall'art. 7.
4. Il rilascio dell'autorizzazione resta comunque subordinato alla presentazione delle garanzie fideiussorie di cui al successivo art.7, e comporta l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico di cui al D.Lgs 15/11/1993 n. 507 s.m.i.

Art. 3 – Programmi per grandi interventi

1. Gli interventi che interessano vaste superfici del territorio comunale o che interferiscano sui principali flussi di traffico devono essere oggetto di programmazioni generali annuali che dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Città, ed articolati per lotti di intervento.
2. I programmi annuali, completi di elaborati grafici e delle previsioni temporali di intervento, devono essere presentati entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello di esecuzione.

3. I programmi saranno approvati dalla Città che potrà introdurre delle variazioni o modifiche al fine di renderle compatibili con le esigenze di traffico e con gli interventi di sua competenza.
4. I lavori compresi nei singoli lotti dovranno comunque essere oggetto di domanda e di rilascio di autorizzazione.

Art. 4 – Interventi urgenti

1. Nessuna manomissione di suolo pubblico può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione della Città.
2. Nei casi in cui l'intervento presenti carattere di estrema urgenza e di non rinviabilità, gli interessati possono dar corso alla manomissione del suolo anche senza la preventiva autorizzazione, alla condizione che detto intervento interessi una superficie del sedime non superiore a mq 10,00.
3. Gli interessati dovranno comunque contestualmente all'esecuzione dei lavori, darne comunicazione su apposito modello reperibile sul sito Istituzionale dell'Ente (*Modello D*), a mezzo mail o PEC istituzionale, ai competenti uffici comunali (Comando di Polizia Locale e Settore Gestione del Territorio – Servizio Manutenzione).
4. Tale comunicazione deve essere regolarizzata con la presentazione della relativa domanda di autorizzazione di manomissione di suolo entro 5 giorni dall'inizio dei lavori, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 2.
5. Il rilascio della successiva autorizzazione comunale si sviluppa nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva e produce effetto di sanatoria.

Art. 5 – Termine di inizio e ultimazione lavori – dichiarazione di regolare esecuzione- presa in consegna dei sedimi

1. I lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre due mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ultimati, ivi compresa la realizzazione del primo ripristino (provvisorio), entro tre mesi dalla data della stessa autorizzazione, fatto salvo casi diversi di particolare complessità, per i quali potranno essere valutati dagli uffici competenti tempistiche diverse.
2. Il secondo ripristino (definitivo) dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla data di ultimazione di esecuzione del primo ripristino (provvisorio).
3. La data di ultimazione dei lavori di manomissione e del primo ripristino (provvisorio), deve essere comunicata su apposito modello reperibile sul sito Istituzionale dell'Ente (*Modello B*).
4. La data di ultimazione dei lavori del secondo ripristino (definitivo), deve essere certificata su apposito modello reperibile sul sito Istituzionale dell'Ente (*Modello C*).
5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono essere sottoscritte dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice.
6. Sono vietate le variazioni e le aggiunte in corso d'opera non contemplate nell'autorizzazione.
7. Se necessario l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato, i giorni festivi, ed in casi particolari le ore notturne.
8. Entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori del secondo ripristino (definitivo) e dell'invio della certificazione di regolare esecuzione, qualora i lavori di ripristino siano stati correttamente eseguiti, l'ufficio preposto provvederà a rilasciare benestare finale sui lavori ed alla presa in carico dell'getto di manomissione.

Art. 6 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

1. E' facoltà della Città, per ragioni di pubblica utilità e di pubblica sicurezza, revocare o sospendere le

autorizzazioni già rilasciate anche a lavori iniziati; il titolare dell'autorizzazione deve a sua cura e spese provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati.

2. Il tempo concesso per l'esecuzione può essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata. Le modifiche devono essere richieste prima della scadenza; in caso contrario l'interessato dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 7 – Garanzie finanziarie

1. A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell'autorizzazione comunale il titolare della stessa dovrà prestare una cauzione fissata in:
 - a. € 500,00 per superfici fino a mq 5,00
 - b. € 800,00 per superfici fino a mq 10,00
 - c. € 800,00 + €/mq 80,00 superfici superiori a mq 10,00
2. Per quanto riguarda gli enti e le società che gestiscono i servizi pubblici la cauzione è fissata in € 25.000,00 annui.
3. La cauzione viene versata presso la Tesoreria comunale o in contanti, con bonifico bancario o con assegno circolare, o in alternativa potrà essere costituita polizza bancaria o assicurativa.
4. Essa viene svincolata 30 giorni dalla data di presa in carico da parte della Città dei sedimi oggetto di intervento.
5. I soggetti inadempienti, non possono conseguire nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.
6. Sono esenti dal deposito cauzionale gli operatori del settore telecomunicazioni in caso di lavori di estensione del servizio di banda larga (fibra ottica) (*decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 art. 88 e 89*).

Art. 8 – Esecuzione d'ufficio

1. Qualora i lavori o i ripristini non siano conformi all'autorizzazione o non siano stati eseguiti a regola d'arte, la Città diffiderà i titolari dell'autorizzazione ad eseguire i necessari interventi assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. Decorso tale termine, la Città provvederà direttamente alla loro esecuzione, in danno del titolare dell'autorizzazione, per mezzo dell'impresa assegnataria dei lavori di manutenzione del suolo pubblico, la Città si rinvierà delle spese sostenute dando corso all'incameramento totale o parziale della cauzione di cui al precedente art. 7. Nel caso di operatori gestori di Fibra Ottica si procederà alla segnalazione a Infratel richiedendo l'utilizzo della garanzia da loro depositata.

Art. 9 – Condotta dei lavori

1. Prima di iniziare i lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno avvisare tutti i concessionari del suolo e del sottosuolo interessati alla zona dell'intervento e intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, i manufatti, alle alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere.
2. I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
3. In caso di danni a cavi, tubazioni e manufatti, il titolare dell'autorizzazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ente gestore/proprietari e alla Città, che prescriveranno le modalità per necessarie lavori di ripristino.
4. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'autorizzato.
5. Qualora l'autorizzazione/concessione/licenza/assenso/parere/nulla osta comunque denominato,

costituisca endo-procedimento del procedimento unico gestito dal SUE (Sportello Unico Edilizia) ovvero SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), il provvedimento finale verrà rilasciato dallo Sportello competente (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160).

Art. 10 – Segnaletica

1. I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale. **Qualora si renda necessario modificare la circolazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere l'emissione della necessaria ordinanza al Settore competente.**
2. Durante l'esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Nuovo Codice delle Strade e leggi complementari e s.m.i.).
3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere installato un cartello indicante:
 - a) "Lavori eseguiti per conto di" accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori;
 - b) estremi dell'autorizzazione;
 - c) direttore dei lavori;
 - d) impresa esecutrice;
 - e) titolare dell'autorizzazione;
4. Inoltre, durante l'esecuzione dei lavori è obbligatorio tenere l'autorizzazione in cantiere ed esibirla a richiesta dei soggetti a cui è demandata la vigilanza.

Art. 11 – Nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione

1. Qualora la Città di San Mauro Torinese proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada, ne dà tempestiva comunicazione ai vari enti o società di servizi al fine di provvedere all'effettuazione dei lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.
2. La Città di San Mauro Torinese deve inoltre informare la cittadinanza interessata al fine di permettere ai cittadini di richiedere in tempo utile eventuali allacciamenti o interventi vari.
3. Di norma la Città di San Mauro Torinese non rilascia alcuna autorizzazione di manomissione per un periodo di anni 2 sulle strade di nuova costruzione o su quelle su cui si è proceduto al rifacimento della pavimentazione. Eventuali interventi urgenti non programmabili ed improrogabili potranno essere autorizzati con le seguenti prescrizioni:
 - Strade di larghezza inferiore o uguale a mt. 4.00: ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm. 3) per l'intera carreggiata stradale previa fresatura; ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua; pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
 - Strade di larghezza superiore a mt. 4.00: ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm. 3) per metà carreggiata stradale previa fresatura; ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti o slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua; pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
 - Marciapiedi: ripristino del tappeto di usura per l'intera larghezza, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc. e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo e pozzetti interessati dallo scavo.
 - Scavi trasversali: in caso di ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo

di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata ogni qualvolta vengano rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private o, in alternativa, quando gli scavi e/o manomissioni si ripetono a distanza inferiore a mt. 10,00.

4. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più titolari di autorizzazioni, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino, secondo la soluzione di ripristino definitivo ritenuta dalla Città tecnicamente e dimensionalmente più idonea.

Art. 12 – Prescrizioni tecniche

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi e relativi ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari impartite dalla Città, in funzione della tipologia di pavimentazione e d'intervento e delle disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento.

Art. 13 – Responsabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile per qualsiasi evento che procuri danni ai lavoratori ed a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di manomissione suolo.
2. Il titolare dell'autorizzazione rimane responsabile penalmente e civilmente degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essa eseguiti, fino alla data della presa in consegna dei sedimi ripristinati da parte della Città di San Mauro Torinese.

Art. 14 – Sanzioni

1. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 286/1 2 e s.m.i.) e dall'articolo 24 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con Deliberazione C.C. n.27 in data 24/03/2000).

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento devono essere immediatamente operanti e vincolanti anche nei confronti di società o enti gestori di pubblici servizi.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si demanda alla normativa nazionale vigente.

CAPO II – NORME TECNICHE

Art. 16 – Scavi

a) Scavi tradizionali

1. La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante.
2. La rimozione della pavimentazione lapidea in porfido – autobloccanti – lastre – guide – dovrà essere eseguita esclusivamente a mano. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati da questo Ufficio. I cubetti laterali, non interessati dalla pavimentazione dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
3. Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli stessi carrai.
4. Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
5. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle reti comunali o ad altre reti esistenti, dovrà essere data immediata comunicazione alla Città di San Mauro Torinese ed alla Società proprietaria / concessionaria delle reti danneggiate. I costi di ripristino, oltre al pagamento di eventuali danni sono a carico del soggetto autorizzato.
6. Lo scavo su banchine rialzate alberate dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a mt. 2,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).
7. Gli scavi siano tenuti sotto continua sorveglianza dal Concessionario, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

b) Scavi con metodologia di perforazione orizzontale

1. Le infrastrutture digitali, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 e dall'art.5 del Decreto 01/10/2013 denominato "Decreto Scavi", sono poste in opera attraverso una perforazione sub orizzontale eseguita ad una profondità variabile, in modo da garantire, al di sotto della carreggiata, un estradosso minimo di cm 100,00 di profondità.
2. Le buche di ingresso e di arrivo dovranno essere localizzate in posizione da concordare con l'Ente gestore della strada come previsto dall'art. 4 e 5 del sopracitato Decreto.
3. Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati, qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire la posa lasciando i cm 100,00 superiori liberi, oppure in corrispondenza delle buche di "ingresso" e di "arrivo" il Comune potrà in deroga ed a seguito di specifica e motivata richiesta, autorizzare l'esecuzione della posa con altre tipologie di scavo.

c) Scavi con metodologia in minitrincea

1. La minitrincea permette la posa della infrastruttura attraverso l'esecuzione, contemporanea o meno, di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale, sistemazione dei monotubi, dei minitubi e/o dei cavi e successivo riempimento del solco con malta cementizia.
2. Detta tecnica è applicabile su tracciati che contemplino soltanto superfici asfaltate e/o cementate dei sedimi stradali, aventi un sottofondo di materiale compatto.
3. L'utilizzo della minitrincea è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura risulti, nel caso di posizionamento nella banchina

non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale. Per le strade ricadenti in ambito urbano, nel caso di piattaforma pavimentata, è sufficiente che sia garantito un ricoprimento minimo della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale pari a 35 cm.

4. Durante la fase di realizzazione della minitrincea è necessario garantire l'accurata pulizia a secco dello scavo e la contemporanea rimozione dei materiali di risulta.
5. Il tracciato deve avere sempre un andamento planimetrico rettilineo e parallelo al margine del ciglio della strada; nel caso in cui il tracciato non dovesse essere parallelo a tale margine, la fresatura e la successiva stesa del tappetino di usura, dovranno avere una larghezza tale per cui il ripristino definitivo superficiale abbia larghezza ed andamento lineare e costante.

Art. 17 – Riempimenti

1. Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal Concessionario dovrà esser fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Il materiale di rinterro a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. Gli ultimi 20 cm dovranno essere di misto naturale stabilizzato.
2. Per gli attraversamenti stradali il riempimento dovrà essere fatto completamente in misto stabilizzato a cemento dosato a 80 Kg/mc.

Art. 18 - Ripristino scavo tradizionale in conglomerato bituminoso

a) Primo ripristino provvisorio

1. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bituminoso, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo dovrà essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.
2. Il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa dovrà avvenire mediante la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant, binder) dello spessore di cm. 12 compressi, steso a mano o a macchina.

b) Ripristino definitivo

1. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm.3 e della larghezza minima pari a metà della carreggiata stradale per gli scavi longitudinali, e della larghezza minima di mt. 3.00, per gli scavi trasversali, per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura da estendersi nel tratto interessato dai lavori. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. I lavori siano eseguiti a regola d'arte
2. La sigillatura delle zone perimetrali del ripristino dovrà essere eseguita con speciale mastice di bitume composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea di stesa, n le seguenti caratteristiche: penetrazioni a 25° (gradi cent) Dmm 30-40; punto di rottura (FRAAS) gradi cent. min – 18 – colato a caldo previa pulizia – asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia per dare il

lavoro eseguito a regola d'arte.

3. Dovranno inoltre essere ripristinati i marciapiedi manomessi con la sostituzione dei cordoli danneggiati.
4. Nella fase di ripristino dovrà essere usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
5. Dovranno essere ripristinate le pertinenze stradali e la segnaletica stradale verticale ed orizzontale manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 19 – Ripristino strade con materiale lapideo e autobloccanti

In caso di pavimentazione in pietra naturale, in masselli autobloccanti in cemento, cubetti di porfido, ecc, il ripristino dovrà avvenire salvaguardando eventuali disposizioni ornamentali delle opere, impiegando gli stessi materiali e utilizzando lo stesso criterio di posa, affinché vi sia uniformità tra le parti manomesse e le restanti pavimentazioni, secondo le modalità di seguito riportate:

1) Strade pavimentate in porfido

- a) scavo per la formazione del cassonetto stradale spinto fino alla profondità di cm 50 dal piano strada finito compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica;
- b) fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore compreso di cm 20;
- c) formazione di massetto in calcestruzzo, spessore cm 20, a Kg 200 di cemento 325 per mc di impasto per una larghezza pari a quella di scavo;
- d) pavimentazione in cubetti di porfido di pezzatura pari all'esistente posati su letto di sabbia e cemento bagnato, compresa ogni altra prestazione occorrente per dare l'opera finita per una larghezza pari a quella degli archi manomessi;
- e) livellamento con motolivellatrice della sede viabile;
- f) fornitura e stesa di boiaccia di sabbia e cemento nelle fughe del porfido.

2) strade pavimentate con masselli autobloccanti

- a) scavo per la formazione del cassonetto stradale spinto fino alla profondità di cm 40 dal piano strada finito compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica;
- b) fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore cm 30 compreso;
- c) fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti di pezzatura e colore pari all'esistente, posati su letto di sabbia compresa ogni altra prestazione occorrente per dare l'opera finita.

In attesa che venga effettuato il secondo ripristino (definitivo), la parte superiore dello scavo, per uno spessore di 10 cm., dovrà essere completata con un calcestruzzo bitumato a caldo o a freddo alla stessa quota della pavimentazione circostante; getto che verrà successivamente rimosso per la posa della pavimentazione, e qualora necessaria, realizzazione del massetto di calcestruzzo con rete.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, comprensivi del ripristino di tutte le pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori

Art. 20 – Ripristino strade in macadam (ghiaia)

1. Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal Concessionario dovrà esser fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume stabilizzato, di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei mediante rullatura. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

Art. 21 – Ripristino scavi con metodologia di perforazione orizzontale

1. Il ripristino delle buche dovrà essere effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche e meccaniche degli strati originali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di aderenza, elasticità e permeabilità. Sarà escluso il recupero dei materiali di scavo.
2. Il ripristino definitivo delle buche, inerente gli strati di binder e usura, dovrà essere eseguito, previa scarifica, a cavallo dello scavo stesso per una superficie incrementata di centimetri 100 rispetto al perimetro dello scavo.
3. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose dovranno essere sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso, ponendo cura nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio.
4. Dovrà essere eseguito il ripristino completo della segnaletica orizzontale delle aree e delle eventuali pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
5. Non sono ammessi ripristini con discontinuità di quota, di tipologia di pavimentazione, è ammessa solo una discontinuità cromatica.

Art. 22 – Ripristino scavi con metodologia in minitrincea

1. I ripristini devono essere realizzati ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
2. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello stato di usura, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità.
3. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso. Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.
4. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose dovranno essere sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso, ponendo cura nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio.
5. Dovrà essere eseguito il ripristino completo della segnaletica orizzontale delle aree e delle eventuali pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori. Gli attraversamenti pedonali e gli stalli per disabili interessati da operazioni di scavo, anche se marginalmente interessati da manomissione, dovranno essere ripristinati completamente onde evitare aree con segnaletica cromaticamente non omogenea.
6. Nel caso in cui lo scavo in minitrincea avvenga su una infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di scavo, il ripristino degli strati di binder e usura dev'essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

Art. 23 – Prescrizioni generali

1. Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.
2. Devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici presenti.
3. Devono essere predisposte più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere alle manomissioni delle pavimentazioni stradali.
4. Le manomissioni interessanti zone collinari o in pendenza devono essere ripristinate tempestivamente (onde evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi) a cura del Concessionario.
5. Deve essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale esistente.
6. Tutti i pozzetti / chiusini dovranno essere mantenuti perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dalla Città.
7. La Città si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
8. Devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.626/94, 494/96 e s.m.i. e le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e s.m.i.
9. I titolari delle autorizzazioni sono responsabili per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.
10. I titolari dell'autorizzazione restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.
11. Al fine di individuare il proprietario del sottoservizi nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto con indicato la relativa denominazione o nastro colorato.
12. Sia richiesta autorizzazione edilizia all'Area Programmazione Territorio per la posa di colonnine/armadi.
13. Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.

Art. 24 – Avvertenze

1. I modelli richiamati nel presente Regolamento possono essere soggetti a variazioni/modifiche. Quelli ufficiali sono quelli pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.